

# *Comune di Venezia*

## REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

&&&&&&&&&&&&&&

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99/27696 del 9/7/99, modificato con deliberazione del Commissario straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n. 39 del 28/2/2000, - modificato e integrato con Delibera del Consiglio C. n. 42 in data 13.03.2006 divenuto esecutivo in data 08.04.2006, - modificato e integrato con Delibera del Consiglio C. n. 2 del 15.01.2007 divenuto esecutivo il 29.01.2007, modificato con Delibera del Consiglio C. n. 65 del 16.06.2008, integrato con Delibera di Consiglio C. n. 44 del 08.02.2010 divenuto esecutivo il 01.03.2010 – modificato e integrato con Delibera di Consiglio C. n. 29 divenuto esecutivo il 15.04.2013.**

# INDICE GENERALE

TITOLO I°	DISPOSIZIONI GENERALI.
ART. 1	OGGETTO.
ART. 2	COMPETENZE.
ART. 3	RESPONSABILITA'.
ART. 4	REGISTRI – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.
ART. 5	SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO.
ART. 6	FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.
TITOLO II°	LOCALI CIMITERIALI – AUTORIZZAZIONE A SEPOLTURA E CREMAZIONE.
ART. 7	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – CAMERE MORTUARIE – LOCALI VARI.
ART. 8	AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E CREMAZIONE.
TITOLO III°	TRASPORTI FUNEBRI.
ART. 9	LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE.
ART. 10	AUTORIZZAZIONI, MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSI.
TITOLO IV°	I CIMITERI.
ART. 11	ELENCO CIMITERI.
ART. 12	REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO.
ART. 13	ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO.
ART. 14	TRASLAZIONI.
ART. 15	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
TITOLO V°	ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CREMAZIONI.
ART. 16	ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI.
ART. 17	ESUMAZIONI STRAORDINARIE.
ART. 18	ESTUMULAZIONI ORDINARIE.
ART. 19	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.
ART. 20	SCADENZA DI SEPOLTURE.
ART. 20/bis	REGISTRO PER LA CREMAZIONE
ART. 21	SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE.
ART. 22	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.
TITOLO VI°	DISCIPLINA DEI CIMITERI.
ART. 23	ORARI.
ART. 24	DISCIPLINA DELL'INGRESSO.
ART. 25	DIVIETI SPECIALI.
ART. 26	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.
ART. 27	MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.

ART. 28 RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI.  
ART. 29 TOMBE PROVVISORIE COMUNALI.

TITOLO VII° CONCESSIONI E SEPOLTURE COMUNI.  
ART. 30 CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.  
ART. 31 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA IN CAMPO  
INUMATORIO COMUNE, SPAZI A PAGAMENTO E CONCESSIONE  
NICCHIE, OSSARI O CINERARI.  
ART. 32 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI E DI  
COLLETTIVITA'.  
ART. 33 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.  
ART. 34 COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI.  
ART. 35 SUBENTRO E TITOLARITA'.  
ART. 36 RINUNCIA A CONCESSIONE.  
ART. 37 REVOCA.  
ART. 38 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.  
ART. 39 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.

TITOLO VIII° LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO  
DI TERZI.  
ART. 40 ALBO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI.  
ART. 41 MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA  
PARTE DI TERZI.

TITOLO IX° SANZIONI E CAUTELE.  
ART. 42 SANZIONI.  
ART. 43 CAUTELE.

TITOLO X° NORME TRANSITORIE E FINALI.  
ART. 44 NORME TRANSITORIE.  
ART. 45 EFFICACIA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI – NORME FINALI.

# REGOLAMENTO

## TITOLO I°      DISPOSIZIONI GENERALI.

### ART. 1 OGGETTO.

1) Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto la definizione, nel Comune di Venezia, delle norme relative alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e sepolture private, all'inumazione comune, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, oltre che alla prevenzione dei pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla attività specifica.

### ART. 2 COMPETENZE.

1) Il Responsabile Legale dell'Ente Gestore dei servizi cimiteriali ha competenza alla firma degli atti relativi alla conduzione dei servizi di gestione cimiteriale affidati, salvo le eventuali eccezioni previste nel presente Regolamento.

Ha a sua volta facoltà di incaricare della firma di tali atti altri soggetti dipendenti, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2) Le funzioni attribuite alla Autorità Sanitaria Locale (in seguito denominata anche ASL) in materia cimiteriale e di Polizia Mortuaria sono individuate dalla normativa specifica e/o sulla base di eventuali accordi, intese o convenzioni con il Comune e/o con l'Ente Gestore.

### ART. 3 RESPONSABILITA'.

1) L'Ente Gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

#### ART. 4 REGISTRI - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

1) L'Ente Gestore conserva su supporto cartaceo o informatico apposito registro di cui cura la compilazione trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

2) Sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso gli uffici cimiteriali dell'Ente Gestore aperti al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori comuni o di inumazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;
- d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;
- e) la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali;
- f) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.

3) E' d'obbligo la esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario di apertura e chiusura, nonché della disciplina dell'ingresso e dei divieti speciali.

L'avviso di cui al comma 2, lettere c), d) ed f), è esposto al pubblico anche presso il cimitero interessato e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

4) L'obbligo di informazione di cui al comma 2, lettere c) e d), non vige per le sepolture private familiari e/o collettive.

5) L'avviso di cui al comma 2, lettera a), solo per il Cimitero di San Michele, è esposto al pubblico anche presso Fondamenta Nuove, in prossimità dell'approdo di partenza del mezzo pubblico di collegamento con il cimitero.

#### ART. 5 SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO.

1) Sono gratuiti per le salme dei soggetti di cui al successivo art. 13, comma 1, i seguenti servizi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero delle salme incidentate, e loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
- c) la conservazione delle salme nelle celle frigorifere comunali sino al settimo giorno, salvo i casi di protrazione disposti dall'Autorità Giudiziaria o Sanitaria;
- d) l'operazione di inumazione delle salme in campo comune in immediatezza di decesso e l'uso della relativa fossa per il periodo ordinario di rotazione fissato in 10 anni;
- e) l'operazione di reinumazione in campo comune, nonchè l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione;
- f) la cremazione delle salme in immediatezza di decesso e quindi non ancora sepolte;
- g) le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria a scadenza;
- h) il trasporto funebre e la fornitura del feretro per le salme di soggetti indigenti, secondo quanto specificato al successivo art. 6;
- i) i trasporti di salme ordinati da ASL per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità Giudiziaria;
- l) le operazioni avviate d'ufficio, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento;
- m) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

2) Sono assoggettati al pagamento del corrispettivo previsto i trasporti di salme destinate a sepoltura privata, con esclusione dei casi già previsti al comma 1.

3) Altri servizi a domanda possono essere sottoposti al pagamento del corrispettivo determinato dall'Ente Gestore, in misura non inferiore ai costi

realmente sopportati, valutati anche nel complessivo bilancio dei costi e benefici relativi alla gestione dei servizi cimiteriali.

Possono altresì essere sottoposti al pagamento di corrispettivo i servizi di cui al comma 1 quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali diversi dallo standard d'esecuzione.

I relativi tariffari sono esposti in visione al pubblico presso gli Uffici cimiteriali dell'Ente Gestore.

4) Il Comune con proprio atto può individuare particolari servizi da erogare da parte dell'Ente Gestore a corrispettivo agevolato.

Contestualmente definisce altresì l'entità degli oneri a proprio carico relativi alla differenza economica fra il costo d'erogazione e la tariffa agevolata definita, da rimborsare all'Ente Gestore.

#### ART. 6 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.

1) L'Ente Gestore fornisce il feretro per inumazione o cremazione per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, semprechè non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico.

Effettua altresì, per le salme di tali soggetti, il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte.

Il Comune, con tale dichiarazione, assume anche il carico delle spese relative alla fornitura ed al trasporto di cui al comma 1, da rimborsare all'Ente Gestore.

### TITOLO II° LOCALI CIMITERIALI – AUTORIZZAZIONE A SEPOLTURA E CREMAZIONE.

#### ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – CAMERE MORTUARIE – LOCALI VARI.

1) Il Comune definisce, sentiti ASL e l'Ente Gestore o su loro proposta, i locali da adibire a deposito di osservazione e/o obitorio e/o camera mortuaria nell'ambito delle strutture sanitarie e cimiteriali presenti nel territorio comunale.

2) Nei cimiteri dotati di deposito di osservazione, tale locale può fungere anche da camera mortuaria.

3) Nel deposito di osservazione e/o obitorio e/o camera mortuaria di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi od agli scopi funzionali dei locali stessi.

4) L'Ente Gestore ha titolarità per la definizione di convenzioni con

soggetti terzi, anche privati, per l'utilizzo e la conduzione dei locali siti all'interno dei Cimiteri.

#### ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E CREMAZIONE.

1) Subordinata all'autorizzazione per la sepoltura avviene la sepoltura stessa ai sensi dell'art. 13.

2) La cremazione dei resti mortali si compie, quando possibile, nei casi in cui i familiari non siano dissenzienti.

L'assenza di dissenso è intesa anche come mancata acquisizione agli atti dell'Ente Gestore, fino a 90 giorni dopo la scadenza del periodo concessorio od inumatorio, dell'attestazione di volontà, da parte degli aventi diritto, circa la raccolta e conservazione dei resti mortali, ai sensi della norma vigente.

### TITOLO III° TRASPORTI FUNEBRI.

#### ART. 9 LIBERALIZZAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE.

Nel territorio del Comune di Venezia il servizio di trasporto funebre è liberalizzato.

Rimangono in carico i servizi di trasporto istituzionali che verranno esercitati direttamente o in affidamento a terzi, nei modi di legge.

Il trasporto delle salme è svolto direttamente dai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune – Ufficio di Stato Civile di Venezia e Ufficio di Stato civile di Mestre

#### ART. 10 AUTORIZZAZIONI, MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSI

1) Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta delle salme in transito.

A tale scopo l'Ente Gestore può sottoporre preventivamente un piano di disciplina al Comune.

Trascorso il termine di 90 giorni senza che il Comune intervenga con modifiche, integrazioni o sospensioni dei termini, il piano stesso è da ritenersi operativo.

2) Se la salma è presso ospedale, istituto, albergo, o similari, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Può anche essere autorizzato il trasporto all'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze, previo parere favorevole di ASL.

3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai



mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4) Il trasporto di salma, salve le eventuali limitazioni di cui alle norme di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso.

Gli stessi criteri valgono, per quanto applicabili, anche nel caso di trasporto di resti mortali, ossa o ceneri.

## TITOLO IV° I CIMITERI.

### ART. 11 ELENCO CIMITERI.

1) I cimiteri comunali costituiti nel territorio del Comune di Venezia sono: San Michele in Isola, Murano, Burano, Sant'Erasmo, Mestre, Marghera, Favaro Veneto, Campalto, Dese, Trivignano, Zelarino, Chirignago, San Nicolò del Lido, Malamocco, San Pietro in Volta, Pellestrina.

2) Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ad altri cimiteri costituiti o da costituirsi nel territorio comunale.

### ART. 12 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO.

1) All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, o per comunità straniere, o appartenenti a categorie individuate dal Comune.

2) Per le salme, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri generali di accoglienza di cui all'art. 13, comma 1, salvo il caso in cui il reparto speciale sia dato in concessione, nel quale caso è da ritenersi sepoltura privata di collettività.

L'appartenenza a comunità straniera, o culto diverso da quello cattolico, o similari, è attestata dal rappresentante pro-tempore della relativa comunità, il cui nominativo è comunicato all'Ente Gestore in caso di variazione.

3) Tutte le spese di manutenzione e conservazione per i reparti speciali sono a carico delle comunità cui sono dati in concessione.

4) Le parti anatomiche riconoscibili di norma vengono cremate, salva la possibilità di ricorso alla inumazione in reparti speciali a ciò dedicati e comunque secondo indicazione di ASL.

#### ART. 13 ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO.

1) Nei cimiteri del Comune di Venezia sono accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel Comune di Venezia e che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data del decesso;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
- d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate.

2) Sono altresì accolti nelle sepolture private familiari o di collettività i cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tali sepolture, ai sensi del presente Regolamento.

3) La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dall'Ente Gestore.

4) Nel caso in cui non venga richiesto il cimitero di sepoltura, esso viene determinato dall'Ente Gestore in funzione della complessiva situazione ricettiva cimiteriale.

5) Nei tumuli, ossario comune e cinerario comune dei cimiteri comunali vengono altresì accolte ossa umane e ceneri di persone non comprese fra quelle di cui al comma 1 che siano per soggetti residenti o sepolti nel Comune di Venezia coniuge, o genitore, o figlio, o fratello, o cognato o figlio di fratello. Sono altresì accolte ossa o ceneri di salme già sepolte in sepolcri privati familiari o di collettività presenti nei cimiteri comunali.

6) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.

7) Il Comune può disporre anche in deroga al presente articolo, nei cimiteri comunali, per la sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri.

## ART. 14 TRASLAZIONI.

- 1) Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri comunali, da sepolture di cimiteri esterni al Comune a sepolture di cimiteri comunali.
- 2) Le traslazioni sono consentite nel rispetto dei criteri d'accoglimento stabiliti, con le limitazioni previste dal Piano Regolatore Cimiteriale e dall'art.32.
- 3) Le traslazioni avvengono nelle quantità e nei tempi definiti dall'Ente Gestore in funzione della programmazione organizzativa gestionale e della situazione di ricettività dei cimiteri.

## ART. 15 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

- 1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Comune cura la redazione ed adotta il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (in seguito denominato PRC) in grado di recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
- 2) L'elaborazione del PRC tiene conto di quanto segue:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni future, formulate sulla dinamica demografica prevista, anche in funzione degli sviluppi urbanistici programmati;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente e delle proiezioni di sviluppo nel tempo delle relative necessità per le varie tipologie di sepoltura, anche in relazione alla durata delle concessioni e dei periodi inumatori;
  - c) della valutazione dello sviluppo della pratica crematoria di salme e resti mortali nell'ultimo quinquennio e della situazione impiantistica esistente;
  - d) dei vincoli di rispetto monumentale e delle barriere architettoniche esistenti;
  - e) delle fasce di rispetto esistenti all'intorno dei cimiteri;
  - f) dei costi gestionali.
- 3) Determina, tra l'altro:
  - a) le necessità future di spazi di sepoltura in funzione di quanto al comma 2, lettere a), b) e c);
  - b) gli eventuali aggiornamenti della durata delle concessioni e dei periodi inumatori, anche in funzione dei tempi di trasformazione delle salme, nonché i criteri per i successivi aggiornamenti nel tempo;
  - c) le proiezioni circa la dinamica dello sviluppo nel tempo

della pratica crematoria di salme e resti mortali, prevedendo gli adeguamenti impiantistici necessari;

d) l'indicazione di eventuali necessità di ampliamento dei cimiteri anche, se del caso, nelle fasce di rispetto d'intorno;

e) le direttrici di percorso interno ai cimiteri, anche in funzione dell'operatività prevista e della eliminazione delle barriere architettoniche;

f) gli scaglionamenti temporali degli interventi ritenuti necessari;

g) gli aspetti economici e finanziari relativi al compimento delle previsioni di piano, anche in funzione dei proventi concessori, della cui dinamica d'aggiornamento nel tempo fornisce indicazione;

h) il quadro delle previsioni di costo gestionale.

4) Fatti salvi gli obblighi di legge, il PRC nel cimitero può prevedere:

a) campi di inumazione comuni (obbligatorie nei termini di legge);

b) campi per inumazioni individuali private;

c) manufatti a sistema di tumulazione privata individuale;

d) aree e manufatti per sepolture private familiari e di collettività;

e) campi per rotazione di salme inconsunte;

f) manufatti per nicchie ossario private;

g) manufatti per nicchie cinerarie private;

h) ossario comune;

i) cinerario comune;

l) spazi per aree crematorie;

m) reparti speciali;

n) aree o manufatti per servizi;

o) aree per sepolture dovute ad eventi eccezionali;

p) altro ritenuto necessario.

5) Il PRC individua inoltre per i vari cimiteri, manufatti ed aree: destinazioni d'uso, vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, ed ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni.

6) Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il PRC tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura, cremazione, o quant'altro utile o necessario.

Almeno ogni 5 anni il Comune verifica la sussistenza del divieto di edificazione nelle fasce di rispetto intorno ai cimiteri, per le conseguenti determinazioni.

7) L'Ente Gestore, anche sulla base delle indicazioni del PRC, può disciplinare nel rispetto della vigente normativa le caratteristiche dei feretri per non ostacolare i naturali processi trasformativi nelle sepolture, per tutela ambientale e per cremazione.

Ha a tale scopo facoltà di sottoporre al Comune il piano di disciplina con le modalità di cui all'art. 10, comma 1.

## TITOLO V° ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CREMAZIONI.

### ART. 16 ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI.

1) L'Ente Gestore può provvedere in tutti i mesi dell'anno al compimento di:

- a) esumazioni ordinarie una volta trascorsi almeno 10 anni dall'originaria inumazione: l'esito rinvenuto è resto mortale, ancorchè non sia scaduta l'eventuale concessione inumatoria, se superiore a 10 anni;
- b) esumazioni di resti mortali a scadenza del periodo di reinumazione;
- c) esumazione di resti mortali prima del compimento del periodo di reinumazione;

2) Il resto mortale esumato può essere cremato.

Nel caso di dissenso dei familiari alla cremazione, si procede a reinumazione.

Fino all'adozione del PRC il periodo di reinumazione, non inferiore a 5 anni, o 2 anni se con uso di prodotti biodegradanti, è fissato nel rispetto della normativa di settore dall'Ente Gestore, sentita anche ASL.

L'eventuale corrispettivo concessorio è commisurato al tempo di reinumazione.

3) Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, potendo tuttavia anche essere raccolte in apposite cassette metalliche da destinare a sepoltura privata, previa domanda degli aventi diritto, ovvero a domanda cremate.

### ART. 17 ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

1) L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza dell'incaricato ASL qualora avviata prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

2) Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.

3) Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

4) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

#### ART. 18 ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

1) L'Ente Gestore può provvedere in tutti i mesi dell'anno al compimento della estumulazione ordinaria, una volta che siano trascorsi almeno 20 anni dall'originaria sepoltura: l'esito rinvenuto è resto mortale, ancorchè non sia scaduta la concessione del tumulo.

2) Il resto mortale estumulato può essere reinumato ai sensi dell'art. 16, comma 2.

#### ART. 19 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.

1) L'estumulazione di una salma è straordinaria ed avviene in presenza dell'incaricato ASL e dell'incaricato del servizio di custodia qualora avviata prima che siano trascorsi 20 anni dall'originaria sepoltura.

2) Si può compiere in qualsiasi periodo dell'anno per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa domanda ed autorizzazione del Comune, per trasportare la salma in altra sepoltura o per cremarla.

#### ART. 20 SCADENZA DI SEPOLTURE.

1) Qualora trascorsi almeno 90 giorni dopo la data di scadenza del periodo di concessione e, per i campi e tumuli di sepoltura individuale trascorsi i tempi di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), non sia ancora stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, anche agli effetti dell'art. 8, comma 2, l'Ente Gestore procede d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione e/o estumulazione e quanto a ciò conseguente, nonchè di rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura.

2) Le operazioni saranno eseguite anche nel caso di assenza degli interessati.

#### ART: 20/bis REGISTRO PER LA CREMAZIONE.

1) E' istituito presso il Comune il registro per la cremazione.

2) Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3) Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

5) In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
- g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

#### ART. 21 SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE.

1) I familiari che ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo formale avviso all'Ente Gestore.

2) Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, restano con la salma ovvero con le ossa od i resti mortali della stessa, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati dall'Ente Gestore per un anno, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di migioria dei cimiteri comunali.

3) Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'ufficio cimiteriale.

## ART. 22 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

- 1) Il concessionario ha l'obbligo, entro i 90 giorni che seguono la scadenza del periodo di sepoltura o concessione, di provvedere a proprie spese e nei modi previsti alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri. Entro lo stesso termine il concessionario, o l'avente titolo per i posti inumatori comuni, deve provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate.
- 2) Per le sepolture private, anche individuali, dopo il compimento d'ufficio di quanto previsto all'art. 20, comma 1, l'Ente Gestore ha facoltà di rivalsa verso il concessionario delle spese a tale scopo sostenute.
- 3) Nei casi di procedimento d'ufficio l'Ente Gestore ha facoltà di ricercare forme di recupero od alienazione dei relativi beni, destinando eventuali proventi ad opere di miglioria nei cimiteri.

## TITOLO VI° DISCIPLINA DEI CIMITERI.

### ART. 23 ORARI.

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.
- 2) Le giornate e l'orario di esecuzione delle sepolture e delle operazioni cimiteriali sono disciplinate dall'Ente Gestore, nonchè l'accesso al cimitero fuori orario.
- 3) Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà all'Ente Gestore di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali.  
Va data in ogni caso preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune con almeno 10 giorni di anticipo e una preventiva e adeguata informazione.
- 4) I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nei cimiteri sono definiti dall'Ente Gestore.

### ART. 24 DISCIPLINA DELL'INGRESSO.

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.  
Per comprovati motivi di salute o di handicap, l'Ente Gestore può concedere il permesso di ingresso a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo



da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

2) E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti.

E' consentito l'accesso a persone cieche accompagnate dal cane guida.

#### ART. 25 DIVIETI SPECIALI.

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, ed in specie:

- a) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi, sedere sulle tombe o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) distribuire materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;
- f) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
- g) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione dell'Ente Gestore e fermo restando che per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali necessita altresì il preventivo assenso dei familiari interessati;
- h) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza idoneo permesso dell'Ente Gestore e, per i manufatti privati, anche previa commissione dei concessionari od aventi titolo, e comunque fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non autorizzati dall'Ente Gestore;
- m) effettuare attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni;
- n) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da

ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;

o) installare pensiline o simili sui loculi individuali: sono rimosse d'ufficio;

p) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore;

q) l'impiego, quali portafiori per le tombe, di barattoli di recupero o simili;

r) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;

s) abbandonare dopo l'uso, fuori delle collocazioni previste, gli innaffiatori messi a disposizione dei visitatori.

2) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente.

3) I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.

#### ART. 26 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.

1) Le corone floreali o similari collocati sulle tombe in occasione di funerali sono rimossi dall'Ente Gestore non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.

Sono altresì rimossi nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, od interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocati sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle.

2) Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.

3) L'impianto in terra di alberelli ed arbusti, deve essere preventivamente concordato con l'Ente Gestore per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione entro il perimetro geometrico delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.

Diversamente l'Ente Gestore potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e messa a rifiuto, previo avviso da esporsi all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per tempo provvedervi autonomamente, salvo il caso in cui il fatto non sia di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, nel quale caso l'Ente Gestore provvede immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, sempre comunque libera da responsabilità di danneggiamento in corso di rimozione.

## ART. 27 MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.

1) Sulle sepolture possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritomba, epigrafi e similari secondo quanto definito dal PRC e, in attesa della sua adozione, secondo progetto approvato.

Gli abusi sono segnalati al Comune qualora la diffida formale dell'Ente Gestore non produca la rimessa in pristino o regolarizzazione a cura degli interessati.

2) Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori.

Vi provvede l'Ente Gestore secondo la procedura di cui all'art. 26, comma 3, ultimo capoverso.

L'Ente Gestore conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libera dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati che per ritirarli sono preventivamente tenuti a rifondere l'Ente Gestore stesso delle relative spese sostenute. Trascorso invano tale periodo l'Ente Gestore ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero od alienazione.

3) Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purchè il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.

4) Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire la inalterabilità nel tempo.

## ART. 28 RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI.

1) In applicazione dell'art. 21, comma 2, lettera d) del DLGS 05/02/97 n. 22, e successive integrazioni e modifiche, i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione sono così regolamentati, fatte salve eventuali disposizioni superiori in materia:

a) assi e resti lignei di casse, avanzi di indumenti, imbottiture e similari: operazione di smaltimento tramite termodistruzione od in discariche autorizzate per rifiuti urbani;

b) parti metalliche di casse, maniglie, zoccoli ed altri ornamenti metallici: di norma operazioni di recupero tramite rottamazione, ovvero come al punto a).

2) I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

3) Per quant'altro non previsto al presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

## ART. 29 TOMBE PROVVISORIE COMUNALI.

1) L'utilizzo delle tombe provvisorie comunali è consentito, su autorizzazione dell'Ente Gestore e corresponsione del previsto corrispettivo, nei seguenti casi:

- a) per la collocazione temporanea di salme provenienti da sepolture private e destinate poi ad essere nuovamente accolte nelle medesime, durante i lavori di loro adeguamento o ripristino, ovvero per consentirne l'inizio e lo svolgimento;
- b) per la collocazione temporanea di salme, non già sepolte in altre sedi, destinate ad essere accolte in tombe private per le quali è già stato autorizzato il relativo progetto di costruzione od adeguamento, o presentato, o per cui gli interessati abbiano sottoscritto l'impegno a presentare il progetto entro 60 giorni, o comunque debbano ancora concludersi i lavori di costruzione.

2) Il periodo di utilizzo delle tombe provvisorie non potrà superare il periodo di 180 giorni, prorogato eventualmente su motivata richiesta, anche con le prescrizioni necessarie.

3) L'Ente Gestore, valutate particolari situazioni contingenti e non prevedibili, può autorizzare l'utilizzo di tali tombe, anche in deroga a quanto previsto, per mezzo di specifica disposizione.

## TITOLO VII° CONCESSIONI E SEPOLTURE COMUNI.

### ART. 30 CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.

1) Le aree possono essere concesse in uso per la realizzazione, a spese di privati ed Enti, di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC. Fino all'adozione del PRC tali aree sono individuate dall'Ente Gestore, tenuto conto degli indirizzi generali forniti dal Comune.

2) La concessione in uso delle aree e dei manufatti è a tempo determinato e riguarda sia per salme, che per i resti mortali, ossa o ceneri ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90:

- 1 - sepolture individuali;
- 2 - sepolture familiari e di collettività;
- 3 - reparti speciali.

La durata delle concessioni è fissata:

- a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) 30 anni per i loculi, cinerari e ossari;
- c) in 15 anni per le sepolture (inumazioni) individuali.

Per le concessioni, in essere, di aree e/o manufatti di cui al punto a) la cui durata è stata fissata in anni 50, è consentito sia il rinnovo, a scadenza, per una sola volta e per altri 49 anni, previo pagamento della tariffa vigente al momento del rilascio dell'atto, che l'estensione da subito delle concessioni fino a 99 anni.

3) Ogni concessione a terzi del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo depositato presso il Comune, da cui risultino:

- a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti di sepoltura;
- b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- c) il concessionario o nel caso di Enti o similari il legale rappresentante pro-tempore;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- e) il corrispettivo di concessione.

4) L'Ente Gestore, per conto del Comune, cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

5) Il Comune stabilisce le tariffe e la durata delle concessioni, tenuto conto del PRC.

#### ART. 31 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA IN CAMPO INUMATORIO COMUNE, SPAZI A PAGAMENTO E CONCESSIONE NICCHIE, OSSARI O CINERARI.

1) L'assegnazione di spazio in campo inumatorio comune, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

La concessione di spazi a pagamento, nicchie, ossari o cinerari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili e, nel caso di differenziazione del corrispettivo di concessione, per ordine progressivo per ciascuna categoria di corrispettivo.

E' fatta salva la deroga per richieste di avvicinamento di coniuge, o genitore, figlio o fratello, limitatamente nello stesso manufatto.

E' fatta inoltre salva deroga, sulla progressività di cui al 2° capoverso, limitata ai loculi per salme, ossa e ceneri, a favore dei portatori di handicap grave riconosciuto e degli invalidi di guerra o civili al 75%, che siano della salma genitore, coniuge, figlio o fratello, ancorchè non abbiano ad essere i concessionari delle sepolture.

Nel caso di disponibilità di posti isolati di inumazione comune o di inumazione individuale in concessione, l'Ente Gestore può assegnare e/o concedere il posto secondo criterio gestionale dalla stessa definito.

La concessione di loculi di risulta resisi disponibili nei cimiteri del comune, nei periodi di totale indisponibilità, verranno assegnati per salme di persone

decedute nella stessa data o successiva a quella in cui il loculo medesimo si è reso materialmente disponibile.

2) La concessione di loculo individuale per salme, può essere effettuata per la futura sepoltura della salma del richiedente che ha compiuto 80 anni e che dimostri di non avere vivente alcuno fra coniuge, figli, fratelli di età inferiore. Tale condizione deve essere dimostrata dal richiedente mediante atti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, ovvero mediante apposita dichiarazione.

3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività, è data in qualsiasi tempo secondo disponibilità e relativamente al cimitero per il quale è stata formulata richiesta, osservando come criteri di priorità la data di presentazione della domanda e la residenza nel comune del richiedente.

Per i non residenti, l'accoglimento delle richieste, sarà valutato dall'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria, caso per caso e a secondo della disponibilità del momento; per i non residenti accoglimento in deroga anche per i casi di avvicinamento delle salme alla residenza dei figli. Nel caso in cui il deceduto non abbia altri figli nel luogo o Comune del decesso.

Il Comune può disporre delle deroghe al presente articolo, nei cimiteri comunali.

4) La concessione di spazi per sepolture private non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune, per il tramite dell'Ente Gestore.

5) Le sepolture od aree date in concessione non possono per il concessionario essere oggetto di lucro o di speculazione.

6) Può essere rilasciata autorizzazione alla tumulazione di resti mortali o ceneri in nicchia, purché si tratti di avvicinamento di coniuge o familiare alla salma del defunto ivi tumulato e salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione della cassetta.

La relativa tariffa sarà stabilita dall'organo competente dell'Amministrazione Comunale.

I resti mortali o ceneri potranno rimanere ivi tumulate fino alla scadenza naturale della concessione originaria.

Qualora la salma dovesse essere estumulata prima della scadenza della concessione, anche le ceneri/resti mortali ivi tumulati dovranno trovare altra collocazione; è fatto divieto di collocare le ceneri/resti mortali in campi individuali. Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e di morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura. Ai fini del presente Regolamento sono comunque considerate sepolture individuali.

7) La concessione di loculo individuale, ossario o cinerario può essere rilasciata anche senza la collocazione della lapide marmorea esterna e del

relativo sigillo. In tali casi la lapide esterna e il sigillo (della forma, colore e fattezze preesistenti o indicate dal Comune), potranno essere collocate dal nuovo concessionario che ha diritto ad una riduzione dell'onere concessorio fissato in € 100,00 per loculo ortogonale, € 250,00 per loculo longitudinale, € 50,00 per ossario individuale/cinerario, € 60,00 per ossario multiplo/famiglia, salvo successivi aggiornamenti determinati con deliberazione della Giunta comunale.

## ART. 32 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI E DI COLLETTIVITA'.

1) Fermo restando l'obbligo di sepolture private collettive e familiari delle salme di cui all'art. 31, comma 3, la condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario sussiste quando vi siano rapporti di coniugio, parentela od affinità nei limiti di cui all'art. 77 del Codice Civile ed è attestata dal concessionario medesimo, con l'assenso al collocamento nella sepoltura familiare.

E' data facoltà al titolare della concessione di sepoltura privata familiare o di collettività, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto, secondo i casi, a salma di coniuge, di familiare, di convivente con la famiglia del concessionario, di soggetto benemerito del concessionario o di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, nonché loro resti mortali, ossa o ceneri.

In questi casi, per 20 anni dalla tumulazione in tale sepoltura, o per 10 nel caso di inumazione, è fatto divieto di traslazione di salma nell'ambito dei cimiteri comunali, se non verso altri sepolcri privati familiari o di collettività in cui abbia diritto di sepoltura ai sensi del presente Regolamento o per la cremazione, ovvero per azione d'ufficio o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'accoglimento in tali sepolcri privati familiari o di collettività di salme di soggetti che non abbiano il requisito previsto all'art. 13, comma 1, è assoggettata alla corresponsione al Comune, anche tramite l'Ente gestore, di un importo prefissato.

Ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 del Regolamento di Polizia Mortuaria l'eventuale condizione di particolare benemerita o convivenza nei confronti dei concessionari dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a – conviventi – (persone che abbiano convissuto per almeno 5 anni con il concessionario).

1 – dichiarazione autenticata dal concessionario ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o atto notarile;

b – benemeriti – (persone che abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti del concessionario).

1 – copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove risulta indicato il nome dei benemeriti;

o in sua sostituzione:

2 – dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, depositata presso gli uffici competenti alla data della sottoscrizione, che attesti le benemeritenze della persona, resa dal concessionario almeno 5 anni prima dell'evento luttuoso.

Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

2) Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, anche determinate dal PRC.

#### ART. 33 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.

1) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari od aventi titolo, per le parti da loro costruite od installate, nonchè secondo quanto indicato nell'atto di concessione, viste anche le indicazioni del PRC.

2) Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli Enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza ed igiene.

#### ART. 34 COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI.

1) I soggetti che intendono realizzare opere, manufatti, lapidi o simili in reparti speciali o su aree o sepolture private o comuni, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate nelle forme e nei limiti fissati dal PRC.

Fino all'adozione del PRC i progetti sono presentati entro 90 giorni dalla data di assegnazione della sepoltura o area e l'esecuzione delle opere è compiuta entro 210 giorni solari consecutivi dalla data della autorizzazione del progetto, fermo restando che detto tempo, per la realizzazione di lapidi o monumenti su fosse od aree inumatorie, decorre comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dal seppellimento della salma, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.

2) Fino all'adozione del PRC l'Ente Gestore potrà concedere proroga o deroga, su motivata istanza.

3) E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.



4) Le interruzioni dei lavori di cui all'art. 41, commi 4 e 5, sono fatte salve dal decorso dei tempi di esecuzione delle opere di cui al comma 1. Sono altresì fatte salve le interruzioni dei lavori eventualmente dovute a temporanee chiusure dei cimiteri o loro ambiti di cui all'art. 23, comma 3.

5) I manufatti cimiteriali (Cappelline, sarcofaghi ecc. ...) ad uso di sepoltura privata per famiglie e collettività già costruite, non potranno subire alcuna modificazione esterna fino a che duri la concessione, ritenendoli dal momento della costruzione parti integranti del Cimitero.

#### ART. 35 SUBENTRO E TITOLARITA'.

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata l'avente titolo è tenuto a darne comunicazione all'Ente Gestore, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti ed affini nel grado più prossimo, individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge.

Il richiedente deve dichiarare d'essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.

2) Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa, od al soggetto subentrante per morte del concessionario, che assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.

3) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note, con successiva comunicazione della variazione all'interessato.

#### ART. 36 RINUNCIA A CONCESSIONE

1) L'Ente Gestore, per conto del Comune, accetta la richiesta di retrocessione delle concessioni cimiteriali, solo nel caso il cui il concessionario o l'avente titolo abbia prima provveduto, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa e ceneri.

2) Per le concessioni di loculi, ossari e cinerari, a tempo determinato restituiti entro i 25 anni di concessione, il rimborso sarà calcolato partendo dalla tariffa vigente al momento della restituzione, secondo la seguente formula:

A = valore della tariffa vigente.

B = numero di anni della concessione.

C = numero di anni d'uso effettivi.

R = somma da restituire come rimborso.

$$R = \frac{3}{4} A - (A/B \times C)$$

- 3) Nel caso che la concessione non sia mai stata usata, o che il sigillo in marmo sia integro la quota di detrazione prevista per le spese di ripristino sarà di 1/5;
- 4) Per i titolari di concessioni di nicchie/loculi, ossari e cinerari a perpetuità spetterà un rimborso pari al 30% del valore attuale della concessione e l'assegnazione gratuita di un'ossario/cinerario, a scadenza trentennale in ultima fila, per la collocazione dei resti mortali/ceneri;
- 5) Non è previsto rimborso per le concessioni di spazi inumatori individuali;
- 6) Per le aree inumatorie familiari indipendentemente sia dalla durata della concessione che dal periodo d'uso, il rimborso sarà pari al 25% della tariffa vigente;
- 7) Il rimborso non sarà dovuto qualora inferiore alla somma di €. 50,00=;
- 8) Per le edicole funerarie familiari (cappelline/sarcofagi ect.) libere da salme, ceneri o resti mortali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione e valuterà un equo indennizzo per le opere costruite che sarà definito dall'ufficio di Polizia Mortuaria;
- 9) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna;
- 10) Dopo la rinuncia, i loculi, ossari e cinerari per sepolture private, e le aree inumatorie familiari, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura dell'Ente Gestore le opere di ripristino necessarie, i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente Gestore mediante i proventi delle concessioni.

#### ART. 37 REVOCA.

- 1) E' possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del PRC o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o

concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di sepolture con complessiva pari capacità di accoglimento di salme o resti mortali o ossa o ceneri nell'ambito dei cimiteri comunali.

Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dall'Ente Gestore con spesa a carico del Comune.

Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

3) Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario.

L'Ente Gestore fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

4) Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni.

Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 90 giorni di idoneo avviso all'albo del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

5) Eventuali variazioni nel programma di traslazione, od altro, sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 45 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.

6) Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

7) La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

#### ART. 38 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando per inosservanza della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 31, entro 60 giorni dalla avvenuta costruzione della sepoltura privata non sia stata occupata da salma per cui fu richiesta;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza dei tempi di cui all'art. 34, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti all'art. 33;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo

previsto nell'atto di concessione;

g) quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;

h) quando la salma temporaneamente posta nella tomba provvisoria comunale non sia traslata nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a), d), e), f), g) e h) di cui al 1° comma avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, anche per il tramite dell'Ente Gestore ovvero, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo cimiteriale per almeno 90 giorni.

3) Si applicano, anche nei casi di decadenza della concessione, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 37.

4) L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura dell'Ente Gestore le opere di rimessa in pristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie, i cui costi sono rimborsati dal Comune all'Ente Gestore mediante i proventi concessori cimiteriali da questa riscossi per conto del Comune.

5) La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

#### ART. 39 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.

2) La concessione di aree o manufatti per sepolture familiari o di collettività può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso.

Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui comunque decorre.

L'Ente Gestore può accettare richieste di rinnovo anche anticipate rispetto alla scadenza.

In tale caso il corrispettivo concessorio è determinato dall'Ente Gestore secondo le previsioni del PRC e, in attesa della sua adozione, previa comunicazione annuale da rendersi al Comune entro il 31 gennaio per l'anno in corso, circa il metodo di calcolo seguito, anche tenendo conto del periodo che deve ancora trascorrere fino alla scadenza della concessione.

3) La concessione di spazio sepolcrale individuale viene ad estinzione

anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da salma, o ossa, o ceneri, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità Sanitaria o Giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione.

In tale caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'art. 36.

## TITOLO VIII° LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI.

### ART. 40 ALBO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI.

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni straordinarie e ordinarie, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonchè per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

2) Per l'esecuzione di tali lavori e per la resa di servizi è istituito presso l'Ente Gestore, e dallo stesso regolamentato, l'albo dei soggetti privati autorizzati ad operare nei cimiteri.

L'Ente Gestore regola altresì i permessi di accesso al cimitero di terzi per lo svolgimento di lavori o servizi.

3) Per i lavori o servizi resi all'interno dei cimiteri, i soggetti esecutori hanno l'obbligo di essere in regola con quanto previsto dalla normativa circa lo svolgimento dell'attività specifica, nonchè dello specifico lavoro o servizio di volta in volta svolto.

### ART. 41 MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI.

1) L'Ente Gestore disciplina l'accesso e l'uso all'interno dei cimiteri di materiali, mezzi d'opera, attrezzature ed altri mezzi od impianti per l'esecuzione di lavori e servizi a cura di terzi.

Laddove possibile e nei modi e tempi indicati dall'Ente Gestore può essere concesso il deposito di attrezzature, materiali e similari, anche in apposite aree o manufatti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori.

E' fatto divieto di lasciare od abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, rifiuti e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori.

Durante lo svolgimento di lavori o servizi deve essere tenuta la massima attenzione al rispetto dei luoghi e di quanto ad essi correlato, garantendo in ogni momento condizioni di perfetto ordine ed adeguata pulizia.

- 2) Può essere ordinato dall'Ente Gestore il trasferimento dei materiali, attrezzature od altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.
- 3) E' vietato attivare in cimitero laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 4) In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei Defunti l'Ente Gestore può dettare speciali istruzioni di comportamento ed i vincoli per l'introduzione e la installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.  
Può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.
- 5) Al verificarsi di particolari occasioni quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico od in cui sia comunque richiesto dagli Enti preposti, l'Ente Gestore può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero od in suoi ambiti determinati.

## TITOLO IX° SANZIONI E CAUTELE.

### ART. 42 SANZIONI.

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento verranno perseguite secondo la normativa vigente.

### ART. 43 CAUTELE.

- 1) Chiunque richieda un servizio qualsiasi, od una concessione, od una autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, l'Amministrazione si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

## TITOLO X° NORME TRANSITORIE E FINALI.

### ART. 44 NORME TRANSITORIE.

- 1) Per le concessioni di aree o manufatti di reparti speciali o di sepolture private, nonchè per fosse in campo inumatorio comune già assegnate alla data

del presente Regolamento, valgono le disposizioni dello stesso, qualora non contrastanti con quanto già espressamente disposto, caso per caso, da precedenti atti.

2) Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso di sepolture private in base a norme del Regolamento previgente, od atti del Comune ad esso successivi, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento e conservazione.

3) Sono abrogate tutte le disposizioni superate dal presente Regolamento, ovvero con lo stesso risultanti in contrasto.

#### ART. 45 EFFICACIA DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI – NORME FINALI.

1) Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia di adozione del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento dei Cimiteri del Comune di Venezia, approvato con Deliberazione Consigliare del 1° luglio 1922 e sue successive modifiche ed integrazioni.